



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 13 del 30/01/2014

DETERMINAZIONE DEI DIRIGENTI UFFICIO PROGRAMMAZIONE, POLITICHE ENERGETICHE, VIA E VAS E UFFICIO INQUINAMENTO E GRANDI IMPIANTI 13 gennaio 2014, n. 9

“Sanofi Aventis S.p.A.” D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i. L.R. n. 11/2001 e s.m.i., L.R. n. 18/2012. Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale coordinata all’Aggiornamento per modifica sostanziale dell’Autorizzazione Integrata Ambientale già rilasciata con D.D. n. 132 del 08/06/2011.

L’anno 2014 addì 13 del mese di Gennaio in Modugno (BA), presso il Servizio Ecologia,

I DIRIGENTI

Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. 4 febbraio 1997, n. 7;

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98;

Visto il D.P.G.R. 22 febbraio 2008, n. 161 con cui è stato adottato l’atto di alta Organizzazione della Presidenza e della Giunta della Regione Puglia che ha provveduto a ridefinire le strutture amministrative susseguenti al processo riorganizzativo “Gaia”, - Aree di Coordinamento - Servizi - Uffici;

Visti gli artt. 14 e 16 del D.Lgs. 165/01;

Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

Visto l’art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69;

Visto l’art. 18 del Dlgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi applicabili?ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici”;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 767 del 26/04/2011 con cui è stato istituito il Servizio Rischio Industriale;

Vista la Determinazione del Direttore dell’Area Organizzazione e Riforma dell’Amministrazione n. 17 del 24 giugno 2011 con cui è cessato l’Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti del Servizio Ecologia e contestualmente lo stesso è stato istituito alle dipendenze del Servizio Rischio Industriale;

Vista la Determina del Direttore dell’Area organizzazione e Riforma dell’Amministrazione n. 25 del

03/07/2012 con cui è stato conferito al Dr. Giuseppe Maestri l'incarico di Dirigente dell'Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti;

Vista la Determinazione Dirigenziale del Servizio Rischio Industriale n. 42 del 25/07/2012 di "Delega delle funzioni dirigenziali al Dirigente dell'Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti, ai sensi della L.R. n. 10/2007, art. 45";

Vista la Determinazione n. 99 del 21/05/2012 con cui il Dirigente del Servizio Ecologia, ai sensi dell'art. 45 della L.R. 10/2007, ha delegato le proprie funzioni al Dirigente dell'Ufficio Programmazione Politiche energetiche, VIA e VAS nonché le competenze relative alla valutazione di impatto ambientale;

Sulla scorta dell'istruttoria ai fini dell'autorizzazione integrata ambientale espletata dall'Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti, dell'istruttoria amministrativa-istituzionale espletata dall'Ufficio VIA e dell'istruttoria tecnica svolta dal Comitato Reg.le di VIA, ai sensi del R.R. n. 10/2011, art. 1, ad. 4, comma 6 e ad. 11, comma 4.

ADOTTANO IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO

VISTA LA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA

- la L.R. n. 11/2001 e s.m.i.: "Norme sulla valutazione dell'impatto ambientale";
- il D.Lgs. 152/06 e s.m.i. - parte seconda: «Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione d'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione integrata ambientale (IPPC)»;
- il D.M. 24.4.2008, denominato "Decreto Interministeriale Tariffe";
- la Legge 241/90: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;
- la L.R. 14 Giugno 2007, n. 17: "Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale";
- la L.R. 3 Luglio 2012, n. 18: "Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012";
- il Decreto Legislativo 152/06 e s.m.i. all'art. 29 - nonies comma 1 "Modifica degli impianti o variazione del gestore" stabilisce che il Gestore comunica all'autorità competente le modifiche progettate dell'impianto, come definite dall'articolo 5, comma 1, lettera 1). L'autorità competente, ove lo ritenga necessario, aggiorna l'autorizzazione integrata ambientale o le relative condizioni, ovvero, se rileva che le modifiche progettate sono sostanziali ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera I-bis), ne dà notizia al gestore entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione ai fini degli adempimenti di cui al comma 2 del presente articolo. Decorso tale termine, il gestore può procedere alla realizzazione delle modifiche comunicate;
- le BAT di riferimento per lo specifico settore sono rappresentate dal Reference document on Best Available Techniques dal titolo «Manufacture of Organic fine Chemicals» dell'Agosto 2006.

VISTI I SEGUENTI ATTI DELIBERATIVI

-la Delibera di Giunta Regionale n. 1388 del 19 settembre 2006: "Decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59.

Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento. Individuazione della "Autorità Competente - Attivazione delle procedure tecnico-amministrative connesse";

- la Delibera di Giunta Regionale n. 1113 del 19/05/2011 "Modalità di quantificazione delle tariffe da versare per le istanze assoggettate a procedura di Autorizzazione Integrata Ambientale regionale e provinciale ai sensi del D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59 e del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. Integrazione della

DGR 1388 del 19 settembre 2006’;

- la Delibera di Giunta Regionale n. 648 del 05/04/2011 “Linee guida per l’individuazione delle modifiche sostanziali ai sensi della parte seconda del D.Lgs. 152/06 e smi e per l’indicazione dei relativi percorsi procedurali disciplina il coordinamento fra la disciplina AIA e la disciplina specifica della VIA, nell’ambito di modifiche proposte dal Gestore di impianti soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.

Premesso che per lo stabilimento sono stati rilasciati i seguenti provvedimenti:

- Determina Dirigenziale n. 451 del 05/10/2010 della Regione Puglia - Servizio Ecologia, Ufficio programmazione VIA e politiche energetiche di Verifica di assoggettabilità a VIA.
- Determina Dirigenziale n. 132 del 08/06/2011 della Regione Puglia - Servizio Ecologia di rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale;

Considerato che:

- il Gestore presentava istanza per l’avvio della procedura congiunta di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell’art. 22 del D.lgs. n. 152/2006 e smi e di Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi dell’art. 29-nonies del medesimo D.lgs. relativa ad interventi in progetto concernenti miglioramenti gestionali ed ambientali dello stabilimento Sanofi-Aventis SpA di Brindisi, in data 09/01/2013 (gli interventi previsti sono elencati al paragrafo 7.2 dell’Allegato A alla presente determinazione);
- il Gestore provvedeva alla pubblicazione sul BUR Puglia n. 5 del 10/01/2013 e sul “Nuovo Quotidiano di Puglia” del 10/01/2013;
- con nota del Servizio Ecologia prot. n. 3333 del 02/04/2013, veniva comunicato l’avvio del procedimento;
- in data 06/06/2013 si è svolta la prima riunione di Conferenza di Servizi;
- in data 06/08/2013 il Comitato Regionale per la Valutazione di Impatto Ambientale ha espresso il proprio parere endoprocedimentale che è stato trasmesso dal Servizio Ecologia con nota prot. n. 7953 del 07/08/2013;
- in data 27/09/2013 si è svolta la seconda riunione di Conferenza di Servizi;

Considerato che:

- nella seduta del 06/08/2013 il Comitato Regionale VIA ha espresso parere favorevole a condizione che il Gestore producesse due studi, il primo «previsionale dell’emissione E69 al fine di indentificare qualitativamente la portata massica degli inquinanti gassosi emettabili in stretta relazione alla capacità di abbattimento del sistema di contenimento proposto (scrubber)», il secondo «supportato da un monitoraggio ambientale e dei luoghi di lavoro, che individui le probabili sorgenti di emissione diffusa o punti di emissione fuggitiva e che, contestualmente, proponga soluzioni di contenimento in riferimento alla tecnologia impiantistica esistente soprattutto delle molecole che possono avere effetti sulla salute e sull’ambiente quali quelle citate nel piano di gestione solventi prodotto», precisando che «tale piano dovrà essere autorizzato dalle autorità competenti, Arpa Puglia ed Asl, preventivamente al rilascio delle autorizzazioni»;
- il Servizio Rischio Industriale ha inoltrato al Gestore tale Verbale, con nota prot. n. 3526 del 20/08/2013, affinché lo stesso potesse predisporre la documentazione tecnica richiesta;
- il Gestore ha trasmesso i due studi di cui sopra con nota prot. n. 83 del 03/09/2013, acquisita dal Servizio Rischio Industriale al prot. n. 3731 del 09/09/2013;
- l’Asl ha espresso il proprio parere positivo sui due studi con nota del 15/10/2013, acquisita dal Servizio Rischio Industriale al prot. n. 4405 del 18/10/2013;
- l’Arpa, in merito al parere richiesto dal Comitato Regionale di VIA, ha precisato nel Verbale della CdS del 27 settembre 2013 di «non avere alcuna competenza per quanto riguarda l’igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro e pertanto non fornirà alcun parere»;

Considerati i pareri espressi dai soggetti coinvolti nel procedimento, ovvero:

- il parere, favorevole, del Comune di Brindisi, espresso con nota prot. n. 2667 del 06/06/2013;
- il parere, favorevole con prescrizioni, della Provincia di Brindisi, espresso con nota prot. n. 38356 del 07/06/2013, acquisita dal Servizio Ecologia al prot. n. 6074 del 21/06/2013;
- il parere, favorevole con prescrizioni, della Asl di Brindisi, espresso a Verbale della CdS del 6 giugno 2013 e successivamente trasmesso con nota del 15/10/2013, acquisita dal Servizio Rischio Industriale al prot. n. 4405 del 18/10/2013;
- il parere, favorevole con prescrizioni, di Arpa Puglia, desumibile dalle note di Arpa Puglia prot. nn. 63698 del 08/11/2013, 69405 del 05/12/2013, 68688 del 02/12/2013 e 72395 del 18/12/2013 e dalla note del Gestore del 15/11/2013 e del 10/12/2013, allegate al presente provvedimento per esserne parte integrante (rispettivamente Allegati C1, C3, C4 e C6 (note Arpa) e C2 e C5 (note Gestore));
- il parere, favorevole con prescrizioni, del Comando Provinciale Vigili del Fuoco, Brindisi, prot. n. 8127 del 27/09/2013, acquisito in sede di Conferenza dei Servizi del 27/09/2013;

considerato anche che:

- nel verbale della Conferenza dei Servizi del 27 settembre 2013 si evidenziava che: «per quanto attiene l'Impianto di Trattamento Acqua di Falda, la cui autorizzazione è stata recentemente rilasciata dalla Provincia di Brindisi ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. n. 152/2006 (precedentemente l'impianto esisteva come impianto pilota), l'Arpa ha espresso le proprie perplessità, con nota inviata nell'ambito dell'iter di autorizzazione provinciale, rispetto al fatto che tale impianto TAF sia stato considerato come attività "non tecnicamente connessa" e dunque autorizzato dalla Provincia, anziché come "attività connessa" e dunque da ricomprendersi nella presente AIA. Rispetto a tale questione, al fine di salvaguardare, se possibile, l'economia procedimentale relativa all'iter autorizzatorio già condotto e concluso dalla Provincia di Brindisi, l'Ufficio Regionale invita Arpa Puglia a relazionare evidenziando quali prescrizioni e tutele in più a salvaguardia dell'ambiente sarebbero state eventualmente possibili qualora l'attività di cui trattasi fosse stata considerata "tecnicamente connessa" e dunque da ricomprendersi nel presente iter. A valle di tale relazione di Arpa, l'Ufficio regionale stabilirà come procedere dal punto di vista amministrativo relativamente a questa questione, tenendo anche presente che l'attività di Trattamento Acqua di Falda si svolge nell'ambito delle attività di MISE demandate dal Ministero dell'Ambiente alla Provincia (viceversa il MATTM ha trattenuto come propria competenza la futura Bonifica)»
- alla data odierna Arpa non ha prodotto la relazione di cui sopra;

presa visione, altresì:

- dei pareri di Confindustria Puglia, UIL Puglia e Italia Nostra, trasmessi via fax e acquisiti in allegato al Verbale della riunione della Conferenza dei Servizi del 6 giugno 2013;

Richiamato il comma 1 dell'art. 29 del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i. il quale stabilisce che: «La valutazione di impatto ambientale costituisce, per i progetti di opere ed interventi a cui si applicano le disposizioni del presente decreto, presupposto o parte integrante del procedimento di autorizzazione o approvazione. I provvedimenti di autorizzazione o approvazione adottati senza la previa valutazione di impatto ambientale, ove prescritta, sono annullabili per violazione di legge». Pertanto spetta al Comune di Brindisi, quale autorità competente in materia edilizia ed urbanistica secondo le disposizioni del DPR 380/2001, l'esercizio dei poteri di competenza in relazione al provvedimento autorizzativo unico n. 11/2013 prot. gen. 71941 rilasciato dal Comune di Brindisi in favore della Sanofi Aventis per il «progetto di nuove apparecchiature per l'ottenimento del processo di essiccamento fanghi da eseguire nell'impianto di trattamento acque reflue» trasmesso per conoscenza all'Ufficio Programmazione Politiche Energetiche e VIA con nota acquisita al prot. 11841 del 16 dicembre 2013.

Ritenuto di poter rilasciare ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs. 152/06 e smi l'aggiornamento per modifica sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, rilasciata con D.D. 132 del 08/06/2011 del Servizio Ecologia, per attività con codice IPPC 4.5.

Precisato che le prescrizioni contenute nel «Documento Tecnico», parte integrante del presente atto amministrativo, tengono conto dei provvedimenti già rilasciati e della normativa vigente e che le condizioni, prescrizioni e limiti ivi riportati devono essere rispettati secondo modalità e tempistiche nello stesso indicate.

Precisato che il presente provvedimento integra ed aggiorna l'Autorizzazione Integrata Ambientale già rilasciata con Determinazione Dirigenziale del Servizio Ecologia n. 132 del 08/06/2011.

Precisato che, ai sensi del comma 11 e del comma 12 dell'art. 29-quater del d.lgs. n. 152/06 e smi, il presente provvedimento recepisce le autorizzazioni come indicato al punto 2.0 dell'Allegato A" secondo le modalità e gli effetti previsti dalle relative norme settoriali e include le modalità per la protezione dell'ambiente, nonché l'indicazione delle autorizzazioni sostituite.

Precisato che, il presente provvedimento di aggiornamento dell'Autorizzazione Integrata Ambientale che non modifica la scadenza dell'AIA rilasciata con Determinazione Dirigenziale del Servizio Ecologia n.132 del 08/06/2011.

Ritenuto di far salve le autorizzazioni, prescrizioni e la vigilanza di competenza di alta Enti, ivi compresi quelli che nel corso dell'iter amministrativo pur formalmente interpellati non si sono espressi.

Precisato che per effetto dell'intervenuta DGRP n. 1113 del 19/05/2011 «Modalità di quantificazione delle tariffe da versare per le istanze assoggettate a procedura di Autorizzazione Integrata Ambientale regionale e provinciale ai sensi del D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59 e del D.Lgs. 152/06 e smi. Integrazione della DGR 1388 del 19 settembre 2006», si provvederà a richiedere alla Sanofi Aventis S.p.A il versamento delle somme di saldo delle tariffe relative all'istruttoria e ai controlli.

Verifica ai sensi del D.lgs. n. 196/03?

Garanzie alla riservatezza?

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti?amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal DLgs? 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006 per il?trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Adempimenti contabili di cui alla LR Puglia n. 28/2001 e smi? dal presente provvedimento non deriva alcun onere economico a carico del bilancio regionale

Tutto ciò premesso

DETERMINANO

fatte salve le considerazioni esposte in narrativa, che qui si intendono tutte integralmente riportate e trascritte:

PER LA VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE

- di esprimere, in conformità al parere reso dal Comitato Regionale per la V.I.A. nella seduta del 06/08/2013 allegato al presente provvedimento (Allegato D) a formarne parte integrante e alle

prescrizioni ivi riportate, parere favorevole di compatibilità ambientale per il progetto concernente le modifiche impiantistiche da realizzarsi all'interno dello stabilimento esistente, proposto dal Gestore della Sanofi-Aventis SpA per lo stabilimento ubicato in Brindisi, Zona ex Punto Franco.

PER L'AGGIORNAMENTO PER MODIFICA
SOSTANZIALE DELL'AUTORIZZAZIONE
INTEGRATA AMBIENTALE

- di autorizzare ai sensi del D.lgs. n. 152/2006 la Sanofi-Aventis SpA per l'impianto sito in Brindisi zona ex Punto Franco con codice attività IPPC 4.5 ad effettuare le modifiche di cui trattasi, alle condizioni, prescrizioni ed attuazione degli adempimenti previsti secondo tempi e modalità tutti riportati nel presente provvedimento e relativi allegati;

- di stabilire che:

- l'Autorizzazione integrata Ambientale rilasciata con il presente provvedimento sostituisce ad ogni effetto le autorizzazioni già rilasciate ed elencate al capitolo 5 dell'Allegato A;

- il Piano di Monitoraggio e Controllo dello Stabilimento è costituito dall'Allegato B al presente provvedimento, con le modifiche desumibili dagli Allegati C1, C2, C3, C4, C5 e C6;

- il Gestore è tenuto al rispetto di tutte le prescrizioni imposte dagli Enti coinvolti nel presente procedimento nell'ambito dei pareri rilasciati e citati in narrativa;

- il presente provvedimento non esime il Gestore dall'ottenimento di ogni altra autorizzazione o nulla osta previsto per legge né dal rispetto della normativa vigente eventualmente non citata;

- tenuto conto di quanto evidenziato in narrativa, il Gestore sarà tenuto al rispetto di eventuali prescrizioni che Arpa Puglia dovesse formulare, anche successivamente al rilascio del presente provvedimento, relativamente all'impianto TAF;

- l'autorizzazione rilasciata con il presente provvedimento, non modifica la durata dell'AIA già rilasciata con D.D. n. 132 del 08/06/2011;

- il Gestore è tenuto al puntuale rispetto delle comunicazioni inerenti le "modifiche dell'impianto", secondo quanto previsto dall'art. 10 del Digs. 59/2005;

- il Gestore è tenuto a compilare i DB CET (Database Catasto Emissioni Territoriali, vedasi Allegato A, cap. 8);

- per effetto dell'intervenuto DM 24.4.2008, denominato «Decreto Interministeriale sulle tariffe», a seguito della predisposizione di apposito provvedimento di Giunta Regionale, si provvederà a richiedere il versamento delle somme, se dovute, derivanti dalla applicazione del precitato decreto.

- L'Arpa Puglia - Dipartimento Provinciale di Brindisi e la Provincia di Brindisi, ognuno nell'ambito delle proprie funzioni istituzionali, svolgono il controllo della corretta gestione ambientale da parte del Gestore, ivi compresa l'osservanza di quanto riportato nel presente provvedimento ed allegati tecnici A e 8;

- l'Arpa Puglia, cui sono demandati i compiti di vigilanza e controllo, accerterà ai sensi dell'art. 29-decies, comma 3 del Digs. 152/2006, quanto previsto e programmato nella presente autorizzazione e relativi allegati, con oneri a carico del gestore;

- di dichiarare l'immediata esecutività del presente provvedimento in quanto l'intervento risulta assistito da finanziamento regionale a valere sui fondi FESR 2007/2013;

- di disporre la messa a disposizione del pubblico della presente autorizzazione e di ogni suo successivo aggiornamento, dei dati relativi al monitoraggio ambientale, presso il Servizio Rischio Industriale della Regione Puglia, presso la Provincia di Brindisi e presso il Comune di Brindisi;

- di notificare il presente provvedimento, a cura del Servizio Rischio Industriale, alla Sanofi Aventis SpA

con sede legale in Milano, viale Luigi Bodio, 37/b;

- di dare evidenza del presente provvedimento alla Provincia di Brindisi, al Comune di Brindisi, all'ARPA Puglia Direzione Scientifica e Dipartimento Provinciale di BR ed alla ASL competente per territorio.

Il provvedimento viene redatto in forma integrale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss.mm. e ii.

Il presente provvedimento:

- sarà trasmesso in copia conforme all'originale al Segretariato della Giunta Regionale;
- sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it;
- sarà trasmesso in copia all'Assessore alla Qualità dell'Ambiente;
- sarà pubblicato sul BURP.

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. 241/90 e smi, avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni (sessanta) dalla data di pubblicazione sul BURP, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni.

I sottoscritti attestano che il procedimento è stato espletato nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.

Il Dirigente dell'Ufficio

Programmazione, Politiche energetiche, VIA e VAS

Caterina Dibitonto

Il Dirigente dell'Ufficio

Inquinamento e Grandi Impianti

Giuseppe Maestri

Il Funzionario amm.vo PO VIA

Carmen Mafrica

Il Funzionario AIA

Piefrancesco Palmisano